

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 673

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LENOCI, PERTINI, GUADALUPI, MANCINI GIACOMO, VENTURINI, LANDI, LEZZI**

*Presentata il 29 ottobre 1963*

**Norme per il collocamento a riposo del personale di ruolo dell'Amministrazione civile dello Stato avente la qualifica di ex combattente**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Fin dalle prime e lontane statuizioni in materia di trattamento giuridico in genere e di quiescenza in particolare, dei dipendenti civili dello Stato, e più precisamente dal 1864 per arrivare al marzo del 1958, il collocamento a riposo di autorità degli impiegati stessi non avveniva se essi non avessero almeno congiuntamente toccato i due limiti degli anni quaranta di effettivo servizio e degli anni sessantacinque di età. In pratica tale collocamento a riposo, salvo i casi di sopravvenuta inidoneità fisica, avveniva oltre tali limiti e, per quel che riguarda l'età, verso gli anni settanta, cioè intorno a quell'età fino alla quale ancora oggi la legge ritiene idonei, alle prestazioni loro spettanti, gli appartenenti ad alcune categorie di pubblici dipendenti, quali i magistrati ordinari, quelli del Consiglio di Stato, quelli della Corte dei conti, gli Avvocati dello Stato, i Professori universitari e medi.

La legge 15 febbraio 1958, n. 46 — nell'intento di far largo ai giovani, che purtroppo oggi invece disertano i pubblici concorsi — stabilì un limite unico ed insuperabile per il collocamento a riposo dei pubblici dipendenti (ivi compresi i salariati di ruolo, ma escluse le particolari categorie sopra ricordate): quello dei sessantacinque anni di età, senza riguardo alla durata del servizio prestato ai fini del normale sviluppo di carriera e del conseguimento del massimo di pensione nella qualifica raggiunta.

A temperamento di una così drastica nuova disciplina, la legge recò le due norme transitorie di cui all'articolo 4. Per la prima di esse, il personale, che avesse già toccato o toccasse il limite di età entro cinque anni dall'entrata in vigore della legge stessa, senza del pari arrivare al compimento dei 40 anni di servizio effettivo, avrebbe potuto essere trattenuto in servizio fino al predetto compimento. La validità di tale prima norma transitoria è venuta a cessare l'11 marzo 1963 e tale cessazione interessa al momento soltanto i pochi ed ultimi ex combattenti, ancora in servizio, della guerra 1915-18. La seconda norma ha una transitorietà particolare che, caso per caso, può rendere obbligatoria l'applicazione ancora per parecchi anni.

Non può sfuggire comunque la grave spequazione di trattamento che, dal nuovo inderogabile limite per il collocamento a riposo, deriva agli ex combattenti, entrati nell'Amministrazione civile dello Stato dopo la cessazione dei loro obblighi militari, rispetto a coloro che, per età, per fisico impedimento, o per altro motivo, non vennero chiamati o trattenuti alle armi durante la guerra.

Per detti combattenti, l'essere stati tali ha determinato, sotto gli aspetti che qui interessano, rilevante ritardo nel reinserimento nella vita di studio e nella vita sociale più propriamente attiva, rilevante ritardo nella possibilità di adire i pubblici concorsi ed impieghi, conseguente rilevante ritardo nello

svolgimento delle carriere e nell'adire i gradi più elevati e le relative retribuzioni nella gerarchia amministrativa, minor durata consentita alla permanenza in servizio, con le relative conseguenze di carattere economico.

Già nella passata legislatura, proposte di legge vennero presentate per ovviare almeno in parte a tutti gli inconvenienti sopra elencati: basti citare la proposta, alla Camera, dell'onorevole Cortese, la quale decadde, come altre, per fine legislatura.

Moralmente doveroso appare pertanto che il Parlamento prenda ora in esame la questione, affinché venga ridotta, nei suoi limiti di tempo, quella che praticamente si risolve in una anticipazione del collocamento a riposo degli ex combattenti, soltanto perché tali furono rispetto agli altri loro colleghi.

E vi è da aggiungere che tale anticipazione renderebbe, per i prossimi quiescenti reduci della guerra 1915-18, più pesante il gravissimo ed ingiustificabile trauma economico cui, col collocamento a riposo, debbono sottostare gli impiegati in questi anni nei quali l'effettivo ritorno alla normale perequazione tra trattamento di attività di servizio e trattamento di pensione, per i pubblici dipendenti, appare, sia detto, come cosa ancora assai di là da venire.

A porre rimedio agli inconvenienti sopra ricordati, provvede la proposta di legge che

segue, con la quale — fatta salva la norma transitoria di cui al 2° comma dell'articolo 4 della legge 1958, n. 46 — si consente agli impiegati e salariati civili di ruolo dello Stato, ex combattenti, di essere trattenuti fino al compimento del 40° anno di servizio effettivo, con limitazione comunque al compimento del 70° anno di età. Al fine poi di non arrecare eventuale danno all'altro personale in servizio nei medesimi ruoli, la proposta prevede che il predetto trattenimento sia effettuato con collocamento nella posizione di «fuori ruolo».

Se si considera poi quanto sia ridotto il numero degli ex combattenti della guerra 1915-18, nei confronti dei quali, secondo le norme in vigore, dovrebbe a non lunga scadenza essere disposto il collocamento a riposo, e se si considera infine che, anche per i combattenti delle guerre successive, il provvedimento proposto avrà una assai limitata transitorietà di applicazione, appare evidente che l'onere del provvedimento a carico del bilancio dello Stato — onere che sarà costituito da differenze tra trattamento di attività e di pensione — avrà una esigua concretezza, che ben potrà essere fronteggiata col fondo previsto nel bilancio del Ministero del tesoro per oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ARTICOLO UNICO.

Gli impiegati civili e salariati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, che rivestono la qualifica di ex combattenti e che, al compimento del limite di età per il collocamento a riposo, non abbiano compiuto un periodo di 40 anni di servizio effettivo, sono trattenuti in servizio fino al compimento del periodo anzidetto, con limitazione comunque al compimento del 70° anno di età, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 4 della legge 15 febbraio 1958, n. 46.

Durante il trattenimento in servizio il predetto personale viene collocato e rimane in posizione di «fuori ruolo».